



Sent. n. 441/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74262 R.G. nei confronti di Casarella Sergio, nella qualità di agente contabile per il conto n. 27741 reso quale consegnatario dei beni dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino per l'esercizio finanziario 2021.

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 13.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Serena Palomba, il relatore Michele Minichini, l'avv. Valerio Bottiglieri per l'agente contabile Sergio Casarella, l'avv. Arturo Testa per l'Azienda Ospedaliera e il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Mauro Senatore.

Fatto e Diritto

1. Con la relazione depositata il 12.3.2024, il Magistrato designato ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto n. 27741 relativo alla gestione di beni in essere presso l'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino per l'esercizio finanziario 2021.

Nello specifico ha precisato che il suddetto conto è stato redatto su documento simile al Modello 24 del consegnatario (DPR 194/1996) con l'elencazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Con la relazione il Magistrato ha rilevato l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per i beni immobili nonché per i beni mobili senza obbligo di custodia, con richiesta di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del conto; in via subordinata ha rilevato l'irregolarità del conto atteso che lo stesso presenta una mera elencazione dei beni dell'Ente senza l'indicazione del numero di inventario e del relativo valore.

2. Con la memoria depositata il 21.5.2024, la difesa dell'Azienda Ospedaliera ha rappresentato che per l'anno 2021 il Servizio Patrimonio del nosocomio non ha svolto alcuna attività di deposito magazzino, e pertanto in carenza di gestione dei beni non risulta configurabile un debito di custodia, e in ogni caso il conto così com'è stato presentato contiene tutti i dati necessari per un'analisi compiuta della gestione dei beni da parte dell'agente contabile. In definitiva è stato rilevato che l'Azienda ha comunque provveduto, con la Delibera n. 474 del 21.5.2024, ad approvare un altro conto in sostituzione di

quello precedente, recependo le criticità riscontrate dal magistrato relatore. Ha così concluso per il discarico del conto.

3. Con la memoria depositata il 21.5.2024, anche la Procura regionale, nel condividere quanto rappresentato nella relazione del Giudice designato, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità e in subordine di irregolarità del conto.

4. Con la memoria depositata il 22.5.2024 la difesa di Casarella in via preliminare ha aderito a quanto esposto dal magistrato relatore in punto di improcedibilità per l'insussistenza dell'obbligo di resa del conto. In subordine ha chiesto il discarico del conto per assenza di irregolarità in considerazione del rispetto dei requisiti minimi prescritti dall'art. 616 del RD 23.5.1924 n. 827, ovvero in ragione della Delibera dell'Azienda Ospedaliera n. 474 del 21.5.2024 che ha provveduto ad approvare un nuovo conto in sostituzione di quello precedente, recependo le criticità riscontrate dal magistrato relatore.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale per il consegnatario dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino in ordine alla gestione di una serie di beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali dello stesso (costi di impianto e di ampliamento, diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche,

mobili e arredi, automezzi).

5.1. Si ricorda che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, intendendosi per “materia” i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).

Al riguardo gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Sicchè esclusivamente i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi).

Si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è “l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti

della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico o all’addebito” (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”.

Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso. Si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).

In definitiva, sussiste l’obbligo di custodia quando “i beni di proprietà dell’ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell’amministrazione

o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali"; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni, previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".

Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all'ufficio destinatario degli stessi.

5.2. In riferimento al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi confronti si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

5.3. A ciò il Collegio rileva che il conto in esame ricomprende le voci che costituiscono le immobilizzazioni del patrimonio dell'Ente, e dalla documentazione depositata non si ravvisa alcuna sostanziale gestione di un deposito o magazzino né operazioni di carico/scarico a esso connesse, elementi che obbligano alla resa del conto giudiziale l'agente consegnatario di beni con debito di custodia.

6. In definitiva, per quanto sopra rappresentato e limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 27741, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del presente giudizio.

7. Stante l'assunzione di una pronuncia in rito non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21/08/2024

X Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)